307/2025
Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Massimo Balestieri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 80007 del registro di Segreteria.

TRA

XX, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Celli.

RICORRENTE

CONTRO

INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Flavia Incletolli.

RESISTENTE

FATTO

Il ricorrente ha rappresentato di aver prestato servizio come militare e che l'INPS ha applicato l'aliquota prevista dall'art 44 del T.U. n. 1092/1973 per il personale civile anziché quella più favorevole

chiesta dal ricorrente del 44% prevista dall'art. 54 per il personale militare o, in via subordinata, del 2,44 per cento annuo in base alla sentenza delle Sezioni riunite n. 12/2021. Ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, la riliquidazione del trattamento pensionistico con l'aliquota del 44 per cento e in subordine con l'aliquota del 2,44 per cento annuo, con condanna dell'INPS al pagamento delle somme dovute e non percepite, maggiorate di interessi anche anatocistici e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese e competenze.

Con comparsa di costituzione il resistente ha contestato l'applicazione dell'aliquota del 44 per cento, ha richiamato le sentenze delle Sezioni riunite n. 1/2021 e n. 12/2021 e circolari n. 107 del 24 luglio 2021 e n. 199 del 29 dicembre 2021. Ha chiesto la cessata materia del contendere, si è opposto alla modifica della domanda e in subordine ha rilevato che non è dovuto il cumulo tra interessi e rivalutazione. Ha concluso per il rigetto e in subordine ha eccepito il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione, con vittoria delle spese.

Con successiva memoria il ricorrente ha insistito per la riliquidazione della pensione con applicazione

dell'aliquota del 2,44% annuo, rilevando che non può essere dichiarata la cessata materia del contendere.
All'udienza del 18/06/2025, con l'assistenza del segretario Paola Venanzini, l'avv. Paolo BONAIUTI per delega per il ricorrente e l'avv. Gianna FIORE per il resistente si sono riportati agli atti; al termine della camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo, trasmesso al segretario per gli adempimenti di rito.

DIRITTO

Si rileva, in primo luogo, che non può essere accolta la richiesta di dichiarare la cessata materia del contendere, in quanto non risulta in atti che l'Inps abbia già provveduto alla riliquidazione della pensione e al pagamento delle somme dovute a titolo di arretrati.

Ciò posto, la fattispecie in esame concerne l'individuazione dell'aliquota applicabile per il calcolo del trattamento pensionistico del personale militare. Sul punto il ricorrente ritiene, in via principale, che debba applicarsi l'art. 54 in luogo dell'art. 44 del D.p.r. n. 1092/1973.

L'art. 54, inserito nel capo II relativo al personale militare, commi 1 e 2, così dispone: "*La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno*

quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo".

Con la sentenza n. 1/2021 le Sezioni riunite hanno formulato i seguenti principi di diritto:

"*La "quota retributiva " della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%.*

L'aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un'anzianità utile inferiore a 15 anni".

Le Sezioni riunite hanno ritenuto che l'aliquota del 44 per cento di cui all'art. 54 non si applichi al personale militare che abbia lasciato il servizio con più di venti anni di anzianità e che al 31 dicembre

1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni. In tal ottica, tenendo conto della normativa di cui alla legge n. 335/1995 ma anche del suddetto art. 54, hanno rilevato che rientra nel sistema misto solo chi non ha maturato almeno 18 anni di servizio alla data del 31/12/1995 e, quindi, ne consegue che per la determinazione dell'aliquota del personale militare che rientra nel sistema misto occorre tener conto del 44 per cento di cui all'art. 54 diviso 17 anni, e tale operazione conduce al calcolo dell'aliquota nella misura annua del 2,445 annuo, che viene arrotondata in 2,44.

Con la sentenza n. 12/2021 le Sezioni riunite hanno formulato il seguente principio di diritto:

"La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile".

Il principio di diritto delle Sezioni Riunite

vincola, come è noto, il giudice di primo grado, in quanto solo la sezione giurisdizionale d'appello può rimettere alle Sezioni Riunite la decisione dell'impugnazione qualora non condivida il principio di diritto (art. 117 c.g.c.).

Ciò posto, la domanda principale va rigettata in quanto in contrasto con quanto deciso dalle Sezioni Riunite.

Con riferimento alla domanda subordinata, si osserva che essa è conforme a quanto deciso dalle Sezioni riunite, che hanno utilizzato l'aliquota prevista dall'art.54 per determinare il coefficiente annuo per il calcolo della quota retributiva.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda subordinata limitatamente all'applicazione sulla quota retributiva dell'aliquota del 2,44 per cento annuo è fondata.

Pertanto, il ricorso è parzialmente accolto.

Con riferimento agli oneri accessori spettano al ricorrente gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria (quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento, secondo il principio del c.d cumulo parziale di cui alla

pronuncia delle Sezioni Riunite n. 10/2002.

Le competenze legali sono compensate tenuto conto dell'esistenza di diversi orientamenti giurisprudenziali e della recente pronuncia delle Sezioni riunite, nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento annuo sulla quota retributiva; sui maggiori ratei di pensione conseguentemente dovuti spettano gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria (quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento;
- compensa le competenze legali, nulla per le spese di giudizio.

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 24.06.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
24.06.2025
10:59:42
GMT+02:00